



LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Ermanno GRANELLI	Presidente
Dott.ssa Angela PRIA	Consigliere
Dott. Alessandro BENIGNI	Primo Referendario (relatore)
Dott. Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Dott. Donato CENTRONE	Primo Referendario
Dott. Claudio GUERRINI	Primo Referendario

nell' adunanza del **22 marzo 2016** ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Vista la lett. prot. n. 4 dell'11 gennaio 2016, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata in data 5 gennaio 2016 dal Comune di Lavagna (GE) ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 5 del 2016, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;

Udito in camera di consiglio il magistrato relatore, Dott. Alessandro Benigni;

FATTO

Con istanza in data 5 gennaio 2016, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 4 dell'11 gennaio 2016 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 13 gennaio del 2015 con il n. 000091 – 13.01.2016 – SC _ LIG - T85 – A, il Comune di Lavagna ha inviato una richiesta di parere relativa alla eventuale applicazione dell'art. 9, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, agli incarichi retribuiti di staff conferiti a personale in quiescenza, ai sensi dell'art. 90 del TUEL.

Infatti, poiché la circolare n. 4 del 2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ricomprende tra gli incarichi sicuramente vietati in applicazione del citato d.l. n. 95 del 2012 *“le collaborazioni e gli incarichi attribuiti ... ai sensi dell'art. 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*, l'Ente vuole sapere se sia legittimo conferire a personale in quiescenza un incarico di staff per supportare il Sindaco nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo il quale non comporti l'esercizio di funzioni gestionali, direttive o dirigenziali.

All'esito della camera di consiglio del 24 febbraio 2016, il magistrato istruttore ha chiesto ulteriori precisazioni sul contenuto e la tipologia del contratto che l'ente locale avrebbe avuto intenzione di stipulare.

Il Sindaco del Comune di Lavagna, con nota del 3 marzo 2016, n. 7083, ha precisato che *<<il rapporto che si andrebbe ad instaurare con l'incarico*

previsto ex art. 90 del TUEL è di lavoro subordinato, senza l'esercizio di funzioni dirigenziali>>.

DIRITTO

1. Sull'ammissibilità della richiesta di parere

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo anche al profilo oggettivo, poiché attiene all'interpretazione di disposizioni legislative che perseguono l'obiettivo del contenimento della spesa pubblica, a garanzia dell'assolvimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea.

2. La questione di merito. La valutazione della Sezione sulla questione sottoposta.

L'art. 9, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dispone che *“è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ... di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi*

dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllate”.

L’art. 90, comma 1, del TUEL stabilisce che *“Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato”.*

In attuazione dell’art. 9, comma 9, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha emanato due circolari che il Comune di Lavagna ritiene avere un diverso contenuto interpretativo.

La circolare 4 dicembre 2014, n. 6 specifica chiaramente che *“la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, **per le quali vale il criterio di stretta interpretazione** ed è esclusa l’interpretazione estensiva o analogica (come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 23/2014/prev. del 10 settembre 2014)”. Gli incarichi vietati, dunque, “sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati. **Un’interpretazione estensiva dei divieti in esame potrebbe determinare un’irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale**>>.*

La successiva circolare 10 novembre 2015, n. 4, che mira espressamente ad integrare le indicazioni della presente circolare, specifica che il divieto posto dall'art. 9 del d.l. n. 95 del 2012 *“riguarda anche le collaborazioni e gli incarichi attribuiti ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Come già osservato nella circolare n. 6 del 2014, infatti, in assenza di esclusioni al riguardo, **devono ritenersi soggetti al divieto anche gli incarichi dirigenziali, direttivi, di studio o di consulenza, assegnati nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione di organi politici**”*.

Dall'attenta lettura delle due circolari si evince come in realtà la seconda non sia antitetica, ma semplicemente integrativa della prima, in quanto si limita a specificare come tra gli incarichi direttivi o dirigenziali che non si possono conferire al personale in quiescenza rientrano anche quelli conferiti con i contratti di diritto privato previsti dall'art. 90 TUEL (e non solo).

Ciò non implica il divieto generale di stipulare contratti con personale in quiescenza ai sensi della disposizione appena menzionata, bensì – e più semplicemente – chiarire come neppure utilizzando lo schema elastico dell'art. 90 del TUEL sia possibile, nell'ambito degli enti locali, conferire incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già pensionati

In altre parole, la circolare ha voluto risolvere alla radice la possibilità, a prescindere dalla qualificazione formale utilizzata dalle parti (e cioè “contratto ai sensi dell'art. 90 del TUEL”, invece di quella, più corretta, di “contratto ai sensi dell'art. 110 del TUEL”), di eludere la *ratio* voluta dal legislatore di agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale dirigenziale nelle amministrazioni.

Tale orientamento, che applica il criterio enunciato dall'art. 14 delle preleggi per tutte le disposizioni limitatrici, è già stato accolto, peraltro, sia dal Ministero dell'interno, con la nota interpretativa del 14 dicembre 2015 sia, soprattutto, dalla Sezione centrale di controllo di legittimità della Corte dei conti con la deliberazione 30 settembre 2014, n. 23.

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, la Sezione ritiene conforme a legge il conferimento, mediante contratto di diritto privato ai sensi dell'art. 90 del TUEL, di un incarico di supporto al Sindaco a personale in quiescenza, purché il medesimo non abbia ad oggetto l'espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Lavagna.

DISPONE

la trasmissione di copia della presente deliberazione, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune di Lavagna;

la pubblicazione della presente deliberazione, a cura del Direttore della Segreteria, sul sito *web* della Sezione.

Così deliberato in Genova nelle camere di consiglio del 28 gennaio, del 24 febbraio e del 22 marzo 2016.

Il Magistrato estensore

(Alessandro Benigni)

Il Presidente

(Ermanno Granelli)

Depositato in segreteria il 23.3.2016

Il funzionario preposto
Antonella Sfattina